Editoriale Le poste in gioco costituzionali del futuro del lavoro

Filippo Pizzolato* Camilla Buzzacchi**

Della Repubblica democratica il lavoro è fondamento.

L'affermazione è più concreta di quanto non appaia. La convivenza è infatti intessuta concretamente e ordinata dai contributi plurali, quotidianamente dati al benessere materiale e spirituale della società, prima ancora che conformata dalle decisioni assunte da organi appartenenti alla sfera pubblica. Nella Costituzione, il lavoro assurge ad espressione archetipica e a sineddoche della libertà, in quanto formante dell'ordinamento democratico. La direzione d'attuazione del principio lavoristico è quindi l'inclusione¹, e cioè il riconoscimento e la valorizzazione della pluralità degli apporti. Il compito prioritario della Repubblica è proprio quello di rendere possibile questa partecipazione all'organizzazione politica economica e sociale del Paese, finalizzando le politiche², a partire da quelle economiche e fiscali, all'inclusione attiva dei cittadini. Il contributo di Andrea Michieli mostra la connessione originaria – di più: l'unitarietà – tra il fine dell'«effettiva partecipazione» dei lavoratori, di cui all'art. 3 Cost., e il riconoscimento della sovranità popolare (art. 1), secondo l'ideale di una democrazia sostanziale.

Come ricorda Paolo Costa nel suo contributo, in Costituzione il concetto di lavoro oscilla tra due accezioni distinte, una più restrittiva e una più ampia, verso cui propendevano due anime politico-culturali diverse dell'Assemblea Costituente. L'accezione più restrittiva vi vedeva fondamentalmente il lavoro subordinato. Una diversa concezione lo estendeva fino a ricomprendervi ogni contributo, appunto, al benessere materiale e spirituale della società. Entrambe le accezioni sono accolte e riconoscibili in Costituzione (si

Diritto Costituzionale. Rivista Quadrimestrale 2/2023 DOI: 10.3280/DC2023-002001 ISSN 2611-2590 ISSNe 2611-3376

^{*} Università di Padova.

^{**} Università di Milano Bicocca.

¹ II richiamo è a G. Zagrebelsky, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, Einaudi, 2013, p. 14.

² Ivi, p. 4.

F. Pizzolato, C. Buzzacchi

vedano, ad esempio, gli articoli 36 e 4 Cost.) e non devono pertanto essere contrapposte.

Due sono le più rilevanti tendenze evolutive che si sono innestate con impatto profondamente critico sul quadro costituzionale, a traino della globalizzazione a matrice tecno-economica (soprattutto della tecnica informatica). Una si ricava da un dato obiettivo: l'effetto congiunto di automazione e digitalizzazione. La seconda da un elemento culturale e perfino ideologico: il paradigma neoliberale.

La prima trasformazione, oltre alla sostituzione di molti lavori per mezzo di macchine «pensanti», apre concretamente alla prospettiva di una società del non-lavoro e stimola l'urgenza di strategie politiche reattive: è possibile immaginare un nuovo ruolo attivo delle istituzioni (nazionali o sovranazionali) per garantire e redistribuire il lavoro? O si deve pensare ormai a garantire il mantenimento senza lavoro, attraverso ad esempio una forma di basic income universale?³ La robotizzazione e l'automazione stanno provocando un imponente e progressivo processo di espulsione dal lavoro riconosciuto e retribuito; per questo – qualcuno sostiene – è ancor più necessario lo Stato per fare esistere – e cioè riconoscere e remunerare – il lavoro che, pur essendo necessario alla società, il mercato capitalistico, preda di una dinamica autodistruttiva, non retribuisce⁴. Far esistere, in questo caso, significa far riconoscere: «lavori necessari, universalmente invocati, ma che la razionalità capitalistica impedisce di svolgere e di retribuire»⁵. La digitalizzazione, invero, non espelle necessariamente lavoro, ma lo immette nella rete. Come ha sottolineato Alain Supiot, se il lavoratore smette, in questo ambiente telematico, di essere macchina obbediente, fisicamente asservita, non per questo non corre rischi di «sprofondare nella disumanizzazione del lavoro», perché egli è ora sovrastato da un controllo pervasivo delle performances, misurate a mezzo di indicatori quantitativi e, in quanto anello ininterrottamente connesso a una rete di comunicazioni, vittima di «presa cognitiva»⁶.

³ In tal senso cfr. A. Perulli, V. Speziale, *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, il Mulino, 2022, p. 103.

⁴ La presa di posizione di M. Dogliani, *Quale futuro per la Costituzione del lavoro? Îl nuovo ruolo dello Stato*, in L. Geninatti Satè, J. Luther, A. Mastropaolo, C. Tripodina (a cura di), *Le età della Costituzione 1848-1918, 1948-2018*, FrancoAngeli, 2019, p. 198 ss., merita particolare attenzione.

⁵ Ivi, p. 199.

⁶ Si rinvia a A. Supiot, *Il diritto del lavoro del 21*° secolo, in Id., La sovranità del limite. Giustizia, lavoro e ambiente nell'orizzonte della mondializzazione, Mimesis, 2020, pp. 134-135; A. Perulli, V. Speziale, Dieci tesi, cit., p. 141.

Editoriale

Il paradigma neoliberale opera a un livello culturale, se non ideologico, inducendo meccanismi mentali che inibiscono nei lavoratori l'azione cooperativa, esaltando un contesto anomico di auto-imprenditorialità come occasione propizia all'emancipazione del soggetto, che è così portato a rifuggire tutele e solidarietà collettive, considerandole quasi alla stregua di uno stigma⁷. Ciò non fa che indebolire la dimensione sociale del lavoro e l'azione collettiva dei lavoratori. Il saggio di Andrea Michieli si incentra proprio sullo svuotamento degli strumenti della partecipazione economica dei lavoratori, mostrando gli effetti sistemici, sulla democrazia costituzionale, dell'inattuazione persistente dell'art. 46 Cost., e cioè della partecipazione a livello di impresa. Già la lunga disattenzione – legislativa, ma anche della dottrina costituzionalistica – verso il tema della partecipazione economica è indicativa di questo grave slittamento.

Del resto, il modello valoriale affermatosi da alcuni decenni coltiva una nozione del lavoro quasi come bene, addirittura «proprietà», da collocare in una dimensione puramente mercatistica, confidando nelle capacità taumaturgiche del mercato di creare occupazione in misura tale da rendere superflue le tutele nel rapporto di lavoro: con riflessi problematici sul piano della sicurezza, che cambia volto, riducendosi ad una mera garanzia della c.d. «occupabilità». Il prevalere della dimensione «proprietaria» del lavoro ed il metodo dello «scambio» per la costruzione delle relazioni che lo riguardano comporta il transito ad una nozione di sicurezza che altro non è se non un alleggerimento dei diritti ed una riduzione dei costi, tanto per le imprese quanto per lo Stato. L'assistenzialismo, secondo la narrazione dominante, degrada il lavoratore, che dovrebbe invece interiorizzare un'ottica prestazionale. Anche se poi, alla riprova dei fatti, gli stessi imprenditori reclamano spesso l'aiuto dello Stato, anzitutto sotto forma di sgravio fiscale, quale via - asserita necessaria - di creazione del lavoro. Il neoliberalismo sdogana il privilegio, associato al merito, e lo presenta come contendibile, squalificando invece le strategie cooperative volte all'eguaglianza⁸. Permane una forte divaricazione tra qualità di funzioni, fotografata dalla polarizzazione crescente dei guadagni, ma la retorica della meritocrazia presenta come permeabile l'area del privilegio9.

⁷ A. Perulli, V. Speziale, *Dieci tesi*, cit., pp. 82-83.

⁸ V. Speziale, La mutazione genetica del diritto del lavoro, WP CSDLE "Massimo D'Antona". IT, 322/2017, p. 1 ss., afferma che gradualmente il diritto del lavoro si è trasformato in «altro da sé» e ha modificato i propri obiettivi, la scala dei valori su cui si è basato e la stessa funzione che lo ha contraddistinto e che ne ha giustificato la nascita e lo sviluppo.

⁹ Si pensi quanto sono divenuti centrali i fattori «conoscenza» e «competenza» come dotazione del lavoratore: cfr. a tale proposito R. Del Punta, *Cittadinanza, liberalismo sociale e*

F. Pizzolato, C. Buzzacchi

Le trasformazioni tecno-economiche indotte dalla globalizzazione e l'emersione del paradigma neo-liberale concorrono nell'esito di mettere al centro, come forma egemone, il lavoro autonomo (Paolo Costa). Ciò però mette in crisi, più in generale, la figura stessa del lavoratore. Sono proprio i contorni di questa «grande dicotomia» tra subordinazione ed autonomia a risultare ormai sfrangiati e a esigere un diritto del lavoro senza aggettivi¹⁰. Resta vero che il lavoro, antropologicamente, ha bisogno di riconoscimento, perché «non è l'esplicazione materiale dell'energia di un animal laborans, ma un aspetto essenziale della sua personalità»¹¹. L'espansione del lavoro, nella direzione del suo agglutinamento o dissoluzione nella rete, innesca un processo che insidia questa dinamica essenziale di riconoscimento. Come ha sottolineato Richard Sennett, «i legami fra datore di lavoro e dipendente hanno perso coesione nella nuova era del capitalismo (...) I lavoratori odierni sperimentano un tempo di lavoro molto più breve a causa di una riconfigurazione basata sul potere. Il servo lavoratore di oggi è perciò alla deriva. Ed è qui che entra in scena Hegel. In che modo i servi possono chiedere al padrone il riconoscimento dei loro bisogni, della loro presenza?»12.

Nell'infosfera il lavoro si declina come partecipazione all'intelligenza collettiva: è la premessa di una palingenesi democratica? O piuttosto l'alba di una nuova subalternità del lavoro, ridotto a risorsa del sistema produttivo? Nel primo senso, ottimistico fino al visionario, va quella letteratura che interpreta la rete come epifania di un'intelligenza collettiva, versione tecnologica di una democrazia diretta che valorizza saperi, competenze e informazioni diffuse degli *e-citizens*¹³. In un'antitetica direzione interpretativa muove l'analisi che, da alcune premesse – «il lavoro comandato sembra riducibile a porzione virtualmente trascurabile di una vita. La scienza, l'informazione, il

diritto del lavoro, in G.G. Balandi, G. Cazzetta (a cura di), Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana, Giuffrè, 2009, p. 104: l'A. critica qui il modello antropologico individualistico delle proposte di politica del diritto di Pietro Ichino, Il lavoro e il mercato, Mondadori, 1996.

- ¹⁰ Cfr. ancora A. Perulli, V. Speziale, *Dieci tesi*, cit., p. 57.
- ¹¹ In questi termini v. G. Zagrebelsky, Fondata sul lavoro, cit., p. 33. Si v. già S. Weil, La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano, Leonardo, 1996, pp. 56 ss.
- 12 L'interrogativo è sollevato da R. Sennett, *La società civile*, in P. Sendra, R. Sennett, *Progettare in disordine. Idee per la città del XXI secolo*, trad. it., Treccani, 2022, pp. 30-32. Cfr. anche P. Virno, *Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee*, DeriveApprodi, 2002, pp. 20-21 e 82 sottolinea le conseguenze, anche sul piano esistenziale, di tale situazione, in termini di «una completa sovrapposizione di paura e angoscia» e di esposizione onnilaterale al mondo; A. Perulli, V. Speziale, *Dieci tesi*, cit., pp. 12 e 53.
- ¹³ Si v. soprattutto P. Lévy, L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, 1996, pp. 76 e 90.

Editoriale

sapere in genere, la cooperazione si presentano come il pilastro della produzione. (...) Il tempo sociale, oggi, sembra uscito dai cardini perché non c'è più nulla che distingua il lavoro dal resto dell'attività umana» – trae la conclusione che «la "vita della mente" è inclusa a pieno titolo nel tempo-spazio della produzione»¹⁴.

A questo secondo scenario sembra agganciarsi la riflessione di Paolo Costa, laddove, valorizzando parte della dottrina giuslavoristica (Vincenzo Bavaro), esprime preoccupazione per l'abbandono disinvolto della cosiddetta *reificazione* della prestazione lavorativa, segnalando come la determinazione oggettiva di questa ridondi, in ultima analisi, in libertà del lavoratore, che non viene in tal modo totalmente assorbita dal tempo della etero-determinazione.

Le tutele per il lavoro, in contesto globalizzato, devono porsi all'altezza della scala dei rapporti economici. Già l'OIL avrebbe come scopo istituire «un regime di lavoro veramente umano», che favorisca «il diritto (di tutti gli esseri umani) di tendere al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica, e con possibilità eguali». Il contributo di Giovanni Comazzetto si concentra sul rapporto tra principio solidaristico e tutele del lavoratore nell'ordinamento eurounitario. Ne esce il quadro di una solidarietà suggestivamente definita screziata, che emerge in maniera poco sistematica nella giurisprudenza, più come riflesso dell'integrazione tra ordinamenti, che come adesione a un principio di giustizia sociale. È una solidarietà per frammenti, che in fondo legittimano l'ordinamento, senza però trasformarlo. Conferma questa interpretazione il difficile statuto euro-unitario dell'azione collettiva, manifestatosi in famigerate decisioni della CGUE.

Necessariamente associati al diritto al lavoro si presentano ulteriori situazioni giuridiche meritevoli di tutela, e tra queste, con un ruolo cruciale e una struttura del tutto speciale, si colloca il diritto alla previdenza. Il saggio di Elena Di Carpegna Brivio dà evidenza ad un complesso di contraddizioni e di declinazioni problematiche di tale diritto sociale, che si riverberano sui rapporti tra generazioni di lavoratori. La chiave di lettura proposta è quella di un percorso di attuazione del dettato costituzionale che non è stato in grado di ricomporre e superare la frammentazione di enti e prestazioni costruite nel corso dell'esperienza statutaria, perseguendosi invece un metodo

¹⁴ P. Virno, *Grammatica della moltitudine*, cit., pp. 98 e 100-101. Tale posizione riprende Marx, per il quale «il sapere astratto – quello scientifico, in primo luogo, ma non solo esso – si avvia a diventare niente di meno che la principale forza produttiva, relegando il lavoro parcellizzato e ripetitivo in una posizione residuale» (ivi, p. 97).

di «approccio incrementale» dei trattamenti irragionevolmente differenziati, con deprecabili riflessi in termini di diseguaglianza e di relazioni tra lavoratori di frazioni temporali differenti. La natura intertemporale del diritto sociale ex art. 38, co. 2 Cost. richiede infatti soluzioni di politica pubblica particolarmente avvedute dei fattori economici e sociali che lo condizionano; ed interpella un legislatore nazionale, che è chiamato ad interpretare gli interessi che lui rappresenta con piena consapevolezza della diacronia che le erogazioni di sicurezza sociale implicano. La rappresentanza politica è attesa ad operazioni di attento bilanciamento delle ormai molteplici, diversificate e non ancora ben codificate aspettative dei lavoratori che si affacciano su uno scenario dalle forme più diverse: le risposte contingenti che continuano ad accumularsi, attraverso una legislazione che soddisfa in maniera parcellizzata bisogni di singole categorie, lasciano invece scoperti diritti di una moltitudine di lavoratori – e di non lavoratori – sprovvisti delle tutele tradizionali, e ignorati da un sistema di democrazia sordo ad alcuni interessi e inadeguato ad elaborare una visione di prospettiva.

Sempre con attenzione per la molteplicità delle «forme» del lavoro, e dunque in considerazione delle crescenti criticità che discendono dalla comparsa di modalità di offerta di prestazioni lavorative che ormai sono di assoluta eterogeneità, uno studio più specificamente gius-lavoristico affronta infine la tematica delle tutele. L'analisi di Alessandra Quaini e Michele Murgo viene sviluppata a partire dall'interrogativo se l'ampia e diversificata platea dei lavoratori non subordinati – da raccogliere sotto la generica qualifica di «autonomi» – possa o meno considerarsi beneficiaria delle tutele che la Carta fondamentale affida a quella formazione sociale, il sindacato, che dovrebbe proteggere la «parte debole» – e dunque tutti i lavoratori, se tutti considerati come parte debole – nelle relazioni industriali. Con un necessario riposizionamento delle frontiere del diritto del lavoro, come prospettato dagli autori, che impostano la problematica a partire dal «legame profondo che la Costituzione instaura tra il lavoro e la personalità sociale dell'uomo».

L'interrogativo che viene affrontato è se le modalità di esercizio dell'autonomia collettiva debbano considerarsi riferite – e dunque applicarsi – alle forme contrattuali o piuttosto alla «persona che lavora»¹⁵: con effetti soprattutto sul piano della contrattazione collettiva e del diritto di sciopero, che possono immaginarsi da riconoscere anche a quei lavoratori che, benché

¹⁵ Come segnalato dagli autori, il rinvio è a P. Tullini, *La salvaguardia dei diritti fondamentali della persona che lavora nella gig economy*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2020, p. 52.

Editoriale

non subordinati, presentino una condizione di non indipendenza e – pertanto – di debolezza economica.

L'attenzione ritorna così infine a quella che appare come la questione critica, sia sul piano costituzionale, sia su quello dell'effettività delle tutele, e cioè al recupero di una dimensione collettiva della partecipazione economica dei lavoratori, fondamentale per inverare l'uguaglianza nella sfera dei rapporti economici e l'aspirazione costituzionale a una democrazia non meramente di investitura. Il legame tra dimensione democratica dell'ordinamento e promozione di una società, i cui membri si distinguono per un apporto alla comunità di appartenenza, da conferire attraverso il lavoro, deve condurre a rifuggire da scenari di insoddisfacente godimento del diritto al lavoro, perché incoerenti rispetto all'identità democratica della comunità nazionale: se è vero che «chi non lavora non ha, ma soprattutto non è. Non è un cittadino pleno iures¹⁶. L'edificio da costruire in sintonia con il disegno della Costituzione repubblicana è quello di una convivenza inclusiva e democratica, che è possibile solo se le persone lavorano¹⁷.

Da qui l'esigenza di un diritto del lavoro chiamato a predisporre assetti nuovi nei rapporti tra le parti in gioco e ad esplorare soluzioni appropriate per esigenze che mutano, come dimostrano le tendenze evolutive richiamate in apertura, che rischiano di trasfigurare il lavoro. E da qui il richiamo alla funzione del legislatore, tenuto a disporre garanzie e temperamenti nei confronti delle conseguenze – in misura crescente incompatibili con il rispetto della dignità umana – che dalle dinamiche del mercato e dagli imprevedibili sviluppi della tecnologia continuamente risultano prodotte.

¹⁶ In questi termini U. Romagnoli, Dal lavoro ai lavori, in Lavoro e diritto, n. 1, 1997, p. 3.

¹⁷ Con le parole di M. Napoli, Lavoro diritti valori (2006-09), Giappichelli, 2010, p. 9.